

**Cass. pen., Sez. II, Sentenza pubblicata il 12 dicembre 2018 (udienza il 30 ottobre 2018), n. 55412**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. MESSINI D. Piero - Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

dalla parte civile COMUNE DI (OMISSIS);

dalla parte civile Beta;

nel procedimento a carico di:

R.G., nato a (OMISSIS);

V.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Pisa Fabio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Zacco Franca, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito l'Avvocato X in difesa di COMUNE DI (OMISSIS) e di Beta il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

udito l'Avvocato Y, in difesa di R.G., il quale ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto dei ricorsi.

**Svolgimento del processo**

1. Il Tribunale di (OMISSIS), con sentenza in data 28 novembre 2013, condannava alla pena ritenuta di giustizia R.G. (il quale nel lasso di tempo in contestazione era stato presidente e successivamente componente del C.d.A di Beta (omissis) S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di (OMISSIS) e dedicata all'esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità, inclusa la raccolta di rifiuti) e V.C. amministratore di fatto della Zeta operante nel settore dei rifiuti, originariamente proprietaria dell'impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi sito in (OMISSIS), denominato la "(OMISSIS)", ritenuti responsabili del reato di truffa di cui al capo b) commesso ai danni del Comune di (OMISSIS) e della società Beta; contestualmente condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Beta e Comune di (OMISSIS), da liquidarsi in separata sede civile, assegnando alle stesse una provvisionale.

Il R. ed il V. venivano assolti quanto al reato di cui al capo a) (art. 2634 c.c.).

Il tribunale, pur ritenendo che R.G. era stato economicamente favorito dal V. nell'operazione avente oggetto l'acquisto di un podere sito in (OMISSIS), escludeva la ravvisabilità di una situazione di conflitto interessi indispensabile ai fini dell'integrazione del delitto di infedeltà patrimoniale in particolare osservando che perchè possa ritenersi sussistente tale reato è necessario che l'interesse della società e quello della persona fisica che la rappresenta si trovino in "obiettivo antagonismo nell'ambito della medesima operazione contrattuale"; nel caso di specie, invece, l'operazione dalla quale discendeva, per l'accusa, l'attività conflittuale atteneva all'acquisto da parte del R., tramite la

società Alfa, del potere di (OMISSIS) con l'esborso di un corrispettivo pari a 1/3 del valore del bene grazie all'intervento di V. che oltre a favorire l'operazione avrebbe sostenuto, in parte, gli oneri di acquisto e l'operazione, così come descritto nell'imputazione si sarebbe concretizzata in un indebito vantaggio del R. proprio nel periodo in cui era stata intrapresa l'operazione concernente l'affitto prima e la acquisto, poi, della c.d. "(OMISSIS)"; si trattava, tuttavia, di due distinte operazioni e non era, quindi, ravvisabile alcuna situazione di obiettivo antagonismo di interessi.

1.1. Avverso detta sentenza hanno presentato appelli i difensori degli imputati i quali hanno chiesto l'assoluzione dei predetti in ordine al reato di cui al capo b) e la revoca delle statuizioni risarcitorie nonchè il difensore delle parti civili per chiederne la riforma nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità civile degli imputati relativamente al reato di cui al capo a).

La Corte d'appello di (omissis), con sentenza in data 27/09/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva R.G. e V.C. dal reato di concorso in truffa di cui al capo b) perchè il fatto non sussiste, revocando le relative statuizioni civili e confermava nel resto la sentenza impugnata.

In particolare la corte territoriale, quanto al reato di truffa, ha ritenuto che la disamina del materiale probatorio condotto sulla base delle specifiche doglianze dei coimputati appellanti conduceva all'individuazione di una serie di elementi qualificanti la conclusione dell'operazione c.d. "(OMISSIS)" come il risultato di una valutazione che, pur presentando margini di opinabilità al pari di tutte quelle riguardanti questioni intrinsecamente complesse, risultava essere stata consapevolmente assunta dal C.d.A. all'esito di un lungo e complesso dibattito, l'andamento del quale non era risultato essere stato alterato dal R. mediante interventi volti fraudolentemente a selezionare le informazioni indispensabili al consiglio al fine di consapevolmente deliberare.

Ha rilevato, ancora, che dalle complessive emergenze processuali doveva escludersi che il R. avesse operato una gestione callidamente accentratrice dell'affare ovvero avesse deliberatamente taciuto in ordine ad aspetti rilevanti della vicenda in quanto il tenore dei processi verbali consiliari lasciava intendere che la delibera del C.d.A. costituiva il risultato di un approfondito dibattito su ogni aspetto dell'operazione, compreso quello relativo al trasferimento in capo all'acquirente degli oneri riguardanti lo smaltimento rifiuti ancora giacenti presso l'impianto, con la conseguenza che, nel caso di specie, non poteva ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza di artifici e raggiri individuati nella sentenza impugnata come il frutto della fraudolenta collaborazione fra il R. il V. e che la rilevata insussistenza dell'ipotizzato concorso nel reato di truffa e più precisamente l'assenza di elementi adeguatamente comprovanti l'alterazione della volontà consiliare ad opera degli imputati inducevano a negare consistenza alla ricostruzione dell'accusa sottesa all' incolpazione di cui al capo di imputazione sub. a), dovendosi escludere che la condotta del R. fosse "intenzionalmente" orientata a cagionare un danno alla società Beta 2. Contro la sentenza della corte territoriale propone ricorso per cassazione la difesa delle parti civili, Comune di (OMISSIS) ed Beta, formulando quattro motivi.

2.1. Con i primi due motivi, fra loro connessi, il difensore deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all' art. 640 c.p..

Nel premettere che secondo quanto ritenuto dai giudici di secondo grado andava escluso il delitto di truffa contrattuale in quanto la condotta del presidente di Beta, R.G., non avrebbe avuto l'effetto di indurre in errore il C.d.A. e la società stessa in ordine all'acquisto della "(OMISSIS)" di (OMISSIS) poichè la decisione sarebbe scaturita da un'autonoma e ponderata scelta del consiglio di amministrazione, lamenta che la corte territoriale aveva ommesso di valutare un diverso profilo della fattispecie di cui all'art. 640 c.p., in particolare la sussistenza di artifici e raggiri in connessione non soltanto alla convenienza e realizzabilità dell'affare bensì in relazione alla situazione di conflitto di interessi ed alla mancata comunicazione dello stesso al C.d.A. Deduce che la corte di merito non aveva considerato che, com'era dato evincere dal medesimo capo di imputazione, dapprima il V. aveva indotto il R., mediante il vantaggio economico concessogli per l'acquisto del potere di (OMISSIS), a formulare valutazioni idonee ad ingannare gli altri componenti del consiglio di

amministrazione e successivamente il R. aveva assunto, nei riguardi degli altri amministratori, comportamenti reticenti su plurimi aspetti all'operazione e tale condotta, frutto dell' accordo intercorso fra gli imputati, era risultata capace di condizionare le scelte dell'organo amministrativo, persuadendolo, in definitiva, ad operare una scelta economicamente svantaggiosa.

Assume, ancora, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni aveva chiarito che l'omissione informativa costituisce un artificio idoneo a costituire strumento di consumazione della truffa (richiama, in tal senso, fra le altre Cass. 22692/2008) ed aveva, altresì, precisato che risultava integrato il delitto di truffa laddove gli organi apicali della società, in accordo con un soggetto estraneo, compiono un atto di disposizione patrimoniale in danno della società stessa, successivamente all'induzione in errore degli organi interni controllo al fine di evitare di far emergere la reale portata dell'operazione (Cass. n. 18778/2014).

Osserva che, nella specie, era palese la condotta illecita del R. sotto il profilo del silenzio antidoveroso da cui emergeva una situazione di palese conflitto di interessi, ravvisabile in relazione a due aspetti fondamentali che egli aveva taciuto al consiglio di amministrazione: aveva omesso di riferire i suoi legami economici con il coindagato V. nonché gli avvertimenti ricevuti da F.A., presidente di F S.r.l., incaricato di eseguire una valutazione economica ed imprenditoriale dell'acquisizione della "(OMISSIS)" in ordine al reale passivo derivante dall' acquisizione del compendio aziendale in conseguenza degli oneri di smaltimento rifiuti e del contributo per l'operazione di bonifica.

Rileva che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in ipotesi di truffa l'artificio ed il raggiro possono avere oggetto aspetti collaterali, accessori o esecutivi del contratto principale se la conoscenza degli stessi avrebbe indotto la persona offesa a non concludere l'affare.

Assume, ancora, che le motivazioni dei giudici territoriali - i quali avevano del tutto arbitrariamente ribaltato le conclusioni della sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati proprio in relazione a tali aspetti - erano palesemente illogiche e contraddittorie nella parte in cui la corte di merito non aveva adeguatamente argomentato in ordine alla circostanza che il R. aveva taciuto l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante in assenza del quale il quale la soc. BETA avrebbe, probabilmente, agito diversamente.

Precisa che la corte territoriale in modo del tutto illogico ed inconferente aveva valorizzato le vaghe e generiche dichiarazioni del teste H. - il quale aveva riferito della voce che "girava" quanto ai rapporti fra R. e V. - per ritenere dimostrato che i rapporti fra i due soggetti erano noti, non tenendo conto di quanto riferito dal teste Luogotenente A. il quale aveva confermato che l'iter cronologico delle operazioni dimostrava che gli interessati miravano a mantenere segreta la notizia relativa all'affare di (OMISSIS) (come peraltro dimostrato dalla costituzione di una società apposita, la Alfa, per permettere la riservatezza dello scambio), assumendo che la sentenza era palesemente illogica e gravemente contraddittoria nella parte in cui non aveva valorizzato il dato relativo al silenzio serbato dal R. su elementi fondamentali dell'operazione.

2.2. Con il terzo motivo il difensore deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all' art. 2634 c.c..

Evidenzia che, tenuto conto del complessivo impianto normativo in tema di reati societari, appariva erronea la lettura dell'art. 2634 c.c., operata dai giudici di merito dovendosi ritenere che il conflitto di interessi non sussiste esclusivamente nell' ambito di un' unica operazione contrattuale ma è ravvisabile ogni qualvolta sussista una situazione di antitesi ed una inconciliabilità fra interesse particolare dell'amministratore (personale ovvero comunque a lui riferibile) ed interessi della società, fonte di pregiudizio patrimoniale per quest' ultima.

2.3. Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all' art. 2635 c.c..

Assume che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare che, in assenza di un conflitto di interessi, era, in ogni caso configurabile il reato di cui all'art. 2635 c.c., sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della corruzione fra privati, sicchè avrebbe dovuto procedere, ai soli effetti della responsabilità civile, ad una diversa riqualificazione della condotta di cui al capo a) ed alla conseguente condanna al risarcimento dei danni dalla stessa derivanti, come richiesto con la memoria depositata nel corso del giudizio di appello.

3. Il difensore dell'imputato R.G. ha depositato memoria in data 12/10/2018 con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, comunque, rigettarsi i ricorsi delle parti civili.

Ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili o, comunque, infondati in quanto la corte territoriale con una motivazione assai ampia, logica, congrua ed immune da vizi aveva escluso l'induzione in errore del C.d.A. di Beta da parte dell'imputato, argomentazioni a fronte delle quali le parti impugnanti si erano limitate a prospettare, in modo inammissibile, una lettura alternativa dei fatti.

Ha precisato che, come sancito da entrambi i giudici di merito, non era configurabile alcun conflitto di interessi in capo al R., sicchè non sussisteva alcun obbligo da parte dell'imputato di informare il C.d.A. dei pregressi rapporti economici con il V..

La difesa del R. ha, quindi, osservato che il terzo motivo era meramente reiterativo avendo sia il tribunale che la corte territoriale chiarito con una motivazione esauriente, logica e non contraddittoria che non era configurabile il delitto di cui all' art. 2634 c.c., atteso che l'amministratore della società non si trovava in una posizione antitetica rispetto a quella della società tale da pregiudicarne gli interessi patrimoniali, in quanto il conflitto doveva necessariamente emergere nell' ambito della medesima operazione contrattuale e non già riferirsi ad altre distinte operazioni.

In relazione al quarto motivo relativo alla pretesa riqualificazione del fatto di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., la difesa del R. ha evidenziato che il motivo era sicuramente inammissibile ex art. 603 c.p.p., comma 3 in quanto il relativo profilo era stato tardivamente dedotto dalle parti civili non in seno all'atto di appello (che avrebbe dovuto contenere l'istanza di riqualificazione) ma con successiva memoria nel corso del giudizio.

Ha sottolineato, altresì, la parte non aveva interesse ad impugnare sul punto, con conseguente inammissibilità della censura, non avendo specificato in quali termini tale nuova riqualificazione giuridica avrebbe potuto rilevare sotto il profilo del risarcimento del danno e che, in ogni caso, non era configurabile detta ipotesi illecita in quanto difettava il requisito del compimento o della omissione di un atto contrario ai doveri di ufficio non potendosi ritenere tale la mancata comunicazione di un inesistente conflitto di interessi.

4. Il difensore della parti civili ha depositato in data 19 Ottobre 2018 una memoria di replica con la quale nel richiamare i motivi di impugnazione ha ribadito che il ricorso era pienamente ammissibile atteso che le censure riguardavano veri e propri travisamenti dei dati processuali operati dalla corte di appello; doveva ritenersi non corretta la lettura dell'art. 2634 c.c., offerta dai giudici di merito; la questione della qualificazione giuridica del fatto poteva essere dedotta anche nel giudizio di Cassazione ed era evidente che la parte civile aveva un interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento al fine di ottenere la condanna dell' imputato al risarcimento del danno in relazione alle condotte contestate.

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.

2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

2.1. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

3. Muovendo da tali premesse i primi due motivi dei ricorsi delle parti civili appaiono privi di fondamento.

Nel caso di specie la corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo e confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni di cui alla pronuncia di condanna in primo grado (quanto al reato ex art. 640 c.p.) - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali la condotta del R. non poteva integrare gli estremi della truffa anche tenuto conto del fatto che la c.d. operazione "(OMISSIS)" - oggetto della delibera asseritamente pregiudizievole per le parti civili - si era conclusa durante un lungo e tormentato svolgimento, protrattosi per oltre un triennio nel corso del quale all'interno del consiglio di amministrazione dell'BETA si erano succedute due compagini e che l'acquisto dell'impianto "lungi del poter essere definito come il risultato di una sorta di "colpo di mano" del R. favorito dalla

ristrettezza delle scadenze temporali e dall'inesperienza dei membri del CdA ha costituito all'opposto l'epilogo di una lunga trattativa nel corso della quale i componenti organo collegiale hanno avuto modo e tempo di adeguatamente vagliare i vari aspetti della complessa operazione".

3.1. La corte, nel valutare le complessive risultanze delle prove testimoniali, ha chiarito che "plurime indicazioni" inducevano a ritenere che il primo impulso per l'affare non era provenuto dal R. bensì da tale L.B. - dato questo già di per sè significativo al fine di escludere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria - e che i testi escussi, taluni membri dello stesso consiglio di amministrazione di BETA, avevano confermato che l'acquisto della c.d. "(OMISSIS)" era il frutto di una scelta "consapevolmente adottata dal CdA dopo averne convenientemente valutato ogni aspetto" risultando, pure, acclarato e "pacifico" che il C.d.A. "aveva deliberato di mantenere il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di via (OMISSIS) pur dopo avere avuto piena contezza di due evenienze che, ben più della conoscenza del rapporto di affari intercorso fra il V. ed il R., erano univocamente idonee ad ingenerare non ingiustificate perplessità sul risultato finale dell'operazione" vale a dire il sequestro dell'impianto da parte dell'A.G. ed il successivo abbandono dell'operazione da parte di ECO, ritenuta inizialmente partner fondamentale dell'operazione.

3.2. E', poi, stato evidenziato che nel silenzio serbato dal R. non poteva essere ravvisata "una forma di raggiri idonea ad alterare la corretta formazione della volontà collegiale" ritenendo che era palese che il CdA avesse dimostrato una "determinazione" a concludere l'affare che "ben difficilmente sarebbe venuta meno quand'anche l'organo collegiale avesse avuto notizia del pregresso rapporto intercorso tra il R. il V. con riferimento all'affare di (OMISSIS)".

La corte di appello ha, pure, precisato che doveva escludersi "un raggiri rilevante ex art. 640 c.p." nel silenzio serbato dal R. quanto agli avvertimenti ricevuti dal F. in merito a taluni aspetti di criticità dell'operazione dal momento che all'incontro del R. con detto tecnico avevano partecipato il G., professionista incaricato per la stima dell'impianto, il Dott. B. membro del Cda nonché il Dott. V. responsabile la struttura amministrativa nonché direttore amministrativo, prima, e direttore generale, poi, della società.

Ha sottolineato che in uno alla constatazione dell'insussistenza di elementi valorizzabili al fine attribuire al R. comportamenti omissivi qualificabili come raggiri si associano... plurime indicazioni parimenti contrastanti con l'assunto accusatorio nella parte in cui definisce la gestione dell'operazione (OMISSIS) come oggetto di indebito accentramento da parte del R. e la deliberazione finale come il risultato di una manovra fraudolenta posta in essere dal medesimo ai danni di un CdA volutamente tenuto in una condizione di ignoranza in relazione ai reali termini dell'affare riguardanti l'acquisto dell'impianto, risultando che la voce del R. non era in alcun modo stata l'unica a caldeggiare la conclusione dell'affare.

E la corte territoriale ha, anche, valorizzato la deposizione del teste J, anch'egli consigliere di amministrazione all'epoca dei fatti, il quale ha ricordato che la decisione di esercitare l'opzione per l'acquisto della "(OMISSIS)" rappresentava il risultato di una lunga e complessa discussione svoltasi in ambito consiliare con l'apporto anche di tecnici e consulenti esterni.

Nel caso in esame i giudici della corte territoriale, valutate tutte le prove e le emergenze processuali, hanno congruamente e logicamente ricostruito la vicenda de qua nel senso di escludere una preordinata condotta truffaldina della imputato fonte di pregiudizio.

Tale impostazione si pone in linea con quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui "la giurisprudenza di questa Corte, in relazione al reato di truffa, ha gradatamente svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione del concetto di artifici o raggiri quanto, piuttosto, l'idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiri deve essere valutato in concreto, ossia con riferimento diretto

alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto e alle modalità esecutive dello stesso" (Cass. S.U. 16.12.2010-25.2.2011 n. 7537). Del resto le stesse Sezioni Unite (sentenza 24.1.1996, Panigoni) avevano avvertito che la semplice menzogna, se pure idonea ad indurre in errore, non integra il concetto di artificio o raggio.

3.3. In tale contesto privi di fondamento si presentano gli assunti delle ricorrenti parti civili che hanno tentato di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

4. Il secondo motivo è anch'esso privo di fondamento.

Non appare censurabile, invero, l'interpretazione dei giudici di merito i quali hanno escluso, nella fattispecie in esame, la configurabilità del reato di cui all' art. 2634 c.c., in particolare osservando che perchè possa ritenersi sussistente tale reato è necessario che l'interesse della società e quello della persona fisica che la rappresenta si trovino in "obiettivo antagonismo nell'ambito della medesima operazione contrattuale" mentre nella specie trattavasi di due distinte operazioni commerciali: in una il R., tramite un'impresa a lui riferibile la Alfa, figurava come acquirente da un terzo, nell'altra il medesimo R. quale presidente della società BETA figurava come acquirente direttamente dal V. che tramite Zeta aveva assunto la qualità di venditore.

Invero presupposto logico e necessario della condotta d'infedeltà patrimoniale di cui alla richiamata norma è rappresentato dall'esistenza in capo al soggetto attivo di un interesse in conflitto con quello della società ed ragione della funzione di tutela del patrimonio affidata alla fattispecie de qua, il conflitto deve avere un contenuto prettamente economico e direttamente emergente dal singolo atto di disposizione dei beni sociali a cui si riconnette il danno patrimoniale.

Indici sintomatici della situazione di conflitto sono stati normalmente ritenuti l'assunzione diretta o indiretta da parte dell'agente del ruolo di controparte della società, come pure l'esercizio di un'attività economica in posizione concorrenziale con l'ente o l'utilizzazione a profitto proprio di dati conoscitivi e di fatti appresi nell'esercizio delle funzioni sociali.

Il conflitto tipico è, invero, quello che determina un concreto pericolo di pregiudizio patrimoniale per la società (o per i beni di terzi dalla stessa amministrati) e si fonda su una dissociazione tra la proprietà e la gestione del patrimonio sociale all'interno di una determinata compagine, nonchè sull'esistenza di un interesse extrasociale oggettivamente valutabile, attuale, concreto ed effettivo.

Ne discende che l'interesse sociale deve intendersi l'insieme degli interessi particolari e qualitativamente uguali, in funzione del raggiungimento dello scopo comune, per converso, l'interesse extrasociale dell'amministratore, del direttore generale o del liquidatore corrisponde al vantaggio personale derivante dall'operazione decisa dall'assemblea: trattasi di un vantaggio soggettivo che può essere diretto, ossia per conto proprio, ovvero indiretto per conto di terzi favoriti. Il conflitto deve essere di natura economica, come si deduce dalla ratio della norma, che ne rivela la necessaria obbiettivizzazione stante la previsione quale evento del reato di un danno patrimoniale alla società.

Quindi l'infedeltà patrimoniale deve ritenersi strutturata sull'esistenza di un antagonismo di interessi effettivo, attuale ed oggettivamente valutabile, tra l'agente e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova obiettivamente in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente, tale da pregiudicarne gli interessi patrimoniali.

Non risulta, quindi, fondata la tesi, prospettata da parte ricorrente, secondo cui il conflitto di interessi non deve necessariamente manifestarsi nell'ambito di un'"unica operazione contrattuale ma sarebbe, in generale, ravvisabile ogni qualvolta sussista una situazione di antitesi ed una inconciliabilità fra interesse particolare dell'amministratore (personale ovvero comunque a lui riferibile) ed interessi della società, fonte di pregiudizio patrimoniale per quest'ultima".

La corretta interpretazione propugnata dai giudici di merito appare del resto conforme all' idea, connaturata alla ratio della norma, di ridurre l'area dei c.d. rischi penali dell'impresa, separando quelli leciti e talvolta utili, connaturati alla natura dell'attività e scaturenti dalla mera sovrapposizione o commistione di interessi, da quelli perseguibili penalmente, in quanto derivanti da effettive situazioni di conflitto.

Si è così sostenuta l'opportunità di circoscrivere, entro limiti predeterminati, la funzione repressiva della norma al fine di assicurare a coloro che amministrano la società una libertà operativa entro cui esercitare la gestione del patrimonio altrui.

La sentenza impugnata sul punto appare, quindi, immune da censure.

5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nel formulare la richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 2635 c.c., asseritamente sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della corruzione fra privati, le parti ricorrenti finiscono, invero, per sollecitare da parte di questa corte di legittimità l' esame, inammissibile in questa sede, di dati fattuali non tempestivamente dedotti nel grado di appello, fermo restando che il contestato compimento da parte del R. di "atti contrari ai doveri di ufficio" riguarda profili della condotta dell' amministratore ritenuti pienamente legittimi dai giudici di merito, con una valutazione non sindacabile in questa sede.

6. Sulla scorta delle considerazioni i ricorsi devono essere rigettati con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018